

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 18 aprile 2017)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

sulla proposta di legge n. 130

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 24 marzo 2017

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELLA NORMATIVA REGIONALE

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

(Seduta del 13 aprile 2017)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 13 aprile 2017;

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa in data 24 marzo 2017, con la quale si assegna a questa Commissione la proposta di legge n. 130 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizione di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale",

Visto l'articolo 68, comma 1, del Regolamento interno;

esprime parere favorevole

condizionato all'accoglimento delle modifiche di seguito esposte:

- 1) sopprimere l'articolo 1 della proposta, in quanto prevede il "piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro" che dovrebbe essere approvato ad inizio legislatura, al fine di coordinare tutti gli interventi programmatori previsti all'interno della legislazione regionale a sostegno dell'economia e del lavoro. L'eventuale approvazione del piano strategico regionale a quasi due anni dall'inizio della legislatura potrebbe depotenziarne gli effetti. Inoltre sarebbe necessario coordinare i contenuti di questo piano con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di turismo, cultura ed internazionalizzazione che nel frattempo è già stata approvata ed è in fase di attuazione;
- 2) sopprimere l'articolo 15 della proposta, che contiene alcune modifiche alla legge regionale 9/2006 (Testo unico in materia di turismo), in quanto introduce una modifica significativa in materia di inquadramento giuridico delle attività di bed & breakfast e di definizione di strutture ricettive alberghiere;
- 3) sopprimere l'articolo 25 della proposta, che contiene alcune modifiche alla legge regionale 27/2009 (Testo unico in materia di commercio). La II Commissione sta esaminando tre proposte di legge, abbinate in un unico provvedimento, che contengono alcune modifiche alla legge regionale 27/2009, comprensive di quelle contenute nell'articolo 25, così come richiesto dalla competente struttura della Giunta regionale;
- 4) inserire l'articolo che segue:
"Art..... (Modifiche della l.r. 9/2006)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 9/2006 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Le Agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 1 bis.'
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 9/2006 è soppressa.
3. Il comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'iscrizione.'"
Si tratta di una modifica richiesta dalla Giunta regionale al fine di rispondere ad una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di adeguare l'ordinamento regionale alle modifiche contenute nella legge statale 115/2015 in materia di Agenzie di viaggio e turismo.

Il Presidente della Commissione
Gino Traversini

PARERE ESPRESSO DALLA III COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

(Seduta del 12 aprile 2017)

La terza Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 aprile 2017;

Vista la proposta di legge n. 130 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizione di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”;

esprime parere favorevole

a condizione che vengano apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio di Vigilanza Ecologica), così come modificato dall'articolo 7 della proposta di legge 130/17, dopo le parole: “gestione integrata dei rifiuti;” vengano inserite le seguenti parole: “escavazioni di materiali litoidi;”.
- il comma 1, dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche), le parole “valendosi dell'ARPAM” sono sostituite dalle seguenti: “avvalendosi dell'ARPAM, ovvero di proprio personale o di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in ogni caso qualificato nei termini di legge.”.
- all'articolo 16 i commi 2 e 3 vengano soppressi.
- all'articolo 24 vengano apportate le seguenti modifiche:
 - la lettera “c bis)” è sostituita dalla seguente:
“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del Piano d'Ambito (PdA), di accordi per la gestione dei rifiuti sovrambito, in attuazione delle previsioni del Piano regionale di cui all'articolo 5 dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;”.
- l'articolo 26 venga soppresso.
- all'articolo 28 vengano apportate le seguenti modifiche:
 - il comma 2 venga soppresso;
 - il comma 3 sia sostituito dal seguente:
“3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L'avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 e articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato, presso il Dipartimento dell'ARPAM territorialmente competente e presso il Dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competente. L'intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell'autorità competente. Gli allegati cartografici sono forniti anche tramite file in formato shape (ESRI) con le informazioni relative alla proiezione e al sistema di riferimento utilizzato.”.

- il comma 4 venga sostituito dal seguente:
"4. Ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: "dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole: "dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso di cui al comma 2".".
- dopo il comma 4 sia inserito il seguente:
"4 bis. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole "entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso di cui al comma 2" e le parole "presso gli uffici di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti "presso gli uffici di cui al comma 2".".
- il comma 8 sia sostituito dal seguente:
"8. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
"1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni, la natura delle possibili decisioni.".
- il comma 9 sia soppresso.
- il comma 10 sia sostituito dal seguente:
"10. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
"1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.".
- il comma 11 sia sostituito dal seguente:
"11. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole "settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12".
- dopo il comma 12 siano inseriti i seguenti commi:
"12 bis. La lettera i) del punto 7 dell'allegato B2 alla l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente definizione:
"i. Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.".
12 ter. All'allegato A1 alla l.r. 3/2012 inserire la seguente definizione:
"fbis. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20.000 metri cubi.".
- Il comma 13 sia sostituito dal seguente:
"13. Sono abrogati:
 - il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 3/2012;
 - i commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. 3/2012;
 - il comma 6 dell'art. 12 della l.r. 3/2012;
 - l'articolo 18 della l.r. 3/2012;
 - la lettera h) del punto 2 dell'allegato B1 alla l.r. 3/2012;
 - la lettera n) dell'allegato A1 alla l.r. 3/2012.".
- dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente articolo:
"Art. 28 bis (Modifica della l.r. 5/2006)
 1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 è sostituito dal seguente:
 2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L'utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito:
 - a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del

- servizio nazionale della protezione civile);
- b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell'elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l'acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l'obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale. Gli interventi finalizzati a tale utilizzo devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore di questa legge dall'Assemblea d'Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti.”.
- al comma 2 dell'articolo 36 vengano inserite le seguenti lettere:
“f bis) legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale);
l bis) legge regionale 20 gennaio 1997, n. 11 (Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici);”.

Il Presidente della Commissione
Andrea Biancani

PARERE ESPRESSO DALLA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

(Seduta del 13 aprile 2017)

La quarta Commissione consiliare permanente nella seduta n. 64 del 13 aprile 2017;

Vista la nota prot. 1975 del 24 marzo 2017 di assegnazione, in sede consultiva per la parte di competenza, della proposta di legge n. 130/2017 concernente: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”;

Ascoltati il relatore di maggioranza Fabrizio Volpini e il relatore di minoranza Romina Pergolesi,

esprime parere favorevole

a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989 è soppresso.”;
- 2) dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989 è soppressa.”;
- 3) il comma 2 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:
‘2. Gli enti locali assicurano la costituzione di almeno un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale.’”;
- 4) sono soppressi:
 - a) l’articolo 8;
 - b) il comma 2 dell’articolo 10;
 - c) l’articolo 11;
 - d) i commi 1 e 5 dell’articolo 19;
 - e) l’articolo 23;
 - f) il comma 1 dell’articolo 31;
 - g) le lettere m) e n) del comma 2 dell’articolo 36.

Il Presidente della Commissione
Fabrizio Volpini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 130/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 5 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n.122 del 20 aprile 2017);

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Michele Maiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 aprile 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 aprile 2017;

DELIBERA

di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale il testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge 130/2017 ad iniziativa della Giunta regionale era stata assegnata a questo Consiglio per l'espressione di un parere facoltativo. Su questo testo, in qualità di relatore, avrei proposto al Consiglio di esprimere un parere favorevole.

In data 18 aprile 2017 il testo licenziato dalla I Commissione referente risulta essere significativamente diverso, per modifiche ed integrazioni, da quello assegnato al CAL.

Visti i tempi ristretti per l'esame del testo licenziato dalla I Commissione, ritengo di proporre a questo Consiglio la non espressione del parere in quanto non né sussistono le condizioni.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 130/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”, nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a 5 giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n. 122 del 20 aprile 2017);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 aprile 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 26 aprile 2017;

DELIBERA

di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A)

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta costituisce il primo atto di applicazione dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), che prevede annualmente la presentazione da parte della Giunta regionale di una proposta della legge di semplificazione contenente i seguenti obiettivi:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

In considerazione di tali finalità si esprimono le seguenti osservazioni sulla proposta di legge n. 130/2017:

- in primo luogo trattandosi della sua prima attuazione si prende atto che la definizione della legge non ha potuto contare pienamente sull'apporto del "Comitato permanente per la semplificazione", il quale ha registrato difficoltà ad esercitare la funzione propositiva ad esso assegnata dall'articolo 9 della l.r. 3/2015, essendosi riunito dalla sua costituzione una sola volta nel mese di dicembre del 2016, in occasione della presentazione della prima stesura della proposta di legge;
- per quanto riguarda il contenuto, si rileva in particolare che gli obiettivi della semplificazione amministrativa e della manutenzione dell'ordinamento normativo sia limitato ad alcuni articoli, non valutando pienamente come disposizioni di semplificazione - al di là del giudizio di merito - quelle finalizzate a razionalizzare la spesa o quelle che "semplificano" le procedure di coinvolgimento e partecipazione del Consiglio e dei suoi organismi;
- alcune disposizioni di modifica, che non sempre corrispondono all'obiettivo della semplificazione o di manutenzione, meriterebbero un intervento organico da adottare con appositi e distinti interventi legislativi.

Tali osservazioni trovano conferma e si rafforzano nel testo definitivo risultante dall'attività svolta dalle Commissioni in sede consultiva e referente che ha profondamente modificato il testo proposto dalla Giunta regionale.

Per quanto sopra esposto il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, preso atto della relazione licenziata dalla I Commissione referente, considera che non ci siano le condizioni per la sua espressione di merito, visti i tempi ristretti per l'espressione del parere, rispetto agli obiettivi di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale e invita l'Assemblea legislativa a considerare le sopra esposte osservazioni come un contributo alla discussione.

Testo proposto**Art. 1**

(Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro)

1. La Regione, al fine di contribuire al superamento della crisi economica e al rilancio dei fattori produttivi, adotta un piano, denominato Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro, che assicura l'integrazione tra gli interventi di sviluppo economico e quelli di politica attiva del lavoro per offrire sostegno alle imprese e contrastare la disoccupazione mediante l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Il Piano strategico sostituisce nella legislatura in corso il Piano regionale delle attività artigiane e industriali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Il Piano strategico, nel definire gli obiettivi in materia di attività artigiane e industriali e di politiche attive del lavoro, individua in particolare nuove e comuni linee direttrici di sviluppo e sostegno alle imprese in sinergia con gli obiettivi dei seguenti piani:

- a) Piano regionale di promozione turistica, di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo);
- b) Piano regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- c) Piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di consultazione previsti nelle leggi di settore di cui ai commi 1 e 2 e le parti economiche e sociali, adotta la proposta di Piano strategico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Il Piano strategico è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

5. Il Piano strategico è attuato mediante i documenti di programmazione annuale previsti dalle rispettive leggi di settore.

6. Entro sei mesi dall'inizio della legislatura

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro)

Soppresso

successiva a quella in corso la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli effetti di quanto previsto da questo articolo. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le opportune consultazioni con i soggetti coinvolti, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea per definire gli indirizzi relativi agli atti di programmazione nei settori interessati, anche ai fini della modifica delle leggi vigenti. Fino all'adozione dei nuovi piani in coerenza con quanto indicato negli indirizzi, restano in vigore il Piano strategico di cui al comma 1 e i Piani di cui al comma 2.

Art. 2

(Sanzioni nel settore sanitario)

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rilevata nell'ambito dell'attività del Servizio sanitario regionale, sono irrogate dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che introita i relativi proventi.

2. Le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), e al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006), sono irrogate dalla Regione, che impiega i relativi proventi per il finanziamento dell'attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Le modalità di pagamento delle sanzioni sono definite con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 3

*(Semplificazione dei controlli in agricoltura.
Istituzione del RUCIAA)*

1. La Regione, al fine di semplificare le attività di ispezione, di vigilanza e di controllo in loco,

Art. 2

(Sanzioni nel settore sanitario)

Identico

Art. 3

*(Semplificazione dei controlli in agricoltura.
Istituzione del RUCIAA)*

Identico

adotta un sistema informativo unitario e integrato per il coordinamento delle verifiche sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuate dagli enti competenti, mediante l'attivazione di un apposito registro informatico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), e con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR).

3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché di implementazione e adesione al sistema.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

1. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ne dichiara la nullità effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura surrogatoria disciplinata dal comma 3. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.

2. L'organo che può procedere al conferimento dell'incarico in via sostitutiva è:

- a) il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale o dall'Ufficio di Presidenza;
- b) il Vicepresidente più anziano del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- c) il Presidente della Giunta regionale, se l'affida-

Art. 4

(Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

1. *Identico*

2. L'organo che può procedere al conferimento dell'incarico in via sostitutiva è:

- a) *identica*
- b) il Vicepresidente più anziano di età del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;**
- c) *identica*

mento nullo è stato disposto dalla Giunta regionale;

- d) il Vicepresidente della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Presidente della Giunta regionale;
- e) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale della Giunta regionale;
- f) il segretario generale della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- g) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- h) il segretario generale della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative della Giunta regionale.

3. Entro venti giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico conferito, il responsabile di cui al comma 1 invita l'organo di cui al comma 2 a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui trattasi. Se quest'ultimo ritiene che sussiste, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo di procedere alla nomina ovvero se ritiene opportuno rinnovare l'incarico procede, entro quindici giorni, ad attivare la procedura di nomina che si conclude entro i successivi quindici giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

Art. 5

(Consigliera regionale di parità)

1. La consigliera o il consigliere regionale di parità di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), opera presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituito un apposito capitolo di entrata "Risorse per lo svolgimento delle attività della consigliera/del consigliere regionale di parità. D.lgs. 198/2006" e relativi correlati di spesa, in cui vengono trasferite le risorse rese disponibili dal Ministero competente.

3. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente alla data di entrata in vigore di questa legge provvede al trasferimento delle risorse presenti sul capitolo assegnato.

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

3. Identico

Art. 5

(Consigliera regionale di parità)

Soppresso

Art. 5 bis
(Modifiche della l.r. 9/1986)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La commissione, per le finalità previste all'articolo 1, può concedere patrocini gratuiti e contributi ad iniziative promosse da soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro. La stessa commissione definisce i criteri e le modalità di concessione.”.

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 bis della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“3 bis. Alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private elette come componenti della commissione è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa commissione e dell'ufficio di presidenza nel limite massimo di 16 ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 35 bis. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.”.

Art. 6

(Modifiche della l.r. 33/1989)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), sono aggiunte in fine le parole: “, anche pediatrico”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/1989 le parole: “nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento dei direttori di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)”.

3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989, è inserita la seguente: “b bis) un rappresentante delle direzioni aziendali;”.

4. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge

Art. 6

(Modifiche della l.r. 33/1989)

1. *Identico*

2. *Identico*

2 bis. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 è abrogato.

3. *Identico*

3 bis. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 è abrogata.

4. *Identico*

regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).”.

5. L'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 6 e l'Allegato della l.r. 33/1989 sono abrogati.

Art. 7

(Modifiche della l.r. 29/1992)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica), è sostituita dalla seguente:

“b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali di affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;”.

Art. 8

(Modifica della l.r. 30/1998)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:

“8. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.”.

5. Identico

Art. 7

(Modifiche della l.r. 29/1992)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica), è sostituita dalla seguente:

“b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; **escavazioni di materiali litoidi**; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;”.

Art. 8

(Modifica della l.r. 30/1998)

Soppresso

Art. 8 bis

(Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:

“4) l'individuazione, sentiti i dirigenti dei servizi e il Capo di Gabinetto, delle posizioni non dirigenziali;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001 le parole: “di cui alle lettere e), f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere e) e g)”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le specifiche funzioni di segreteria connesse all'incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il numero degli addetti previsto alla lettera a) del comma 1 e il numero dei soggetti esterni

Art. 9

(Modifica della l.r. 28/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche), dopo la parola: "valendosi" sono inserite le parole: "eventualmente anche".

Art. 10

(Modifiche della l.r. 34/2001)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), è sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;"

2. Il comma 5 dell'articolo 8 delle l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito."

all'amministrazione previsto al comma 6 possono essere elevati rispettivamente di una unità."

4. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali."

5. Sono abrogati:

- a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001;
- b) il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 20/2001;
- c) il comma 3 ter dell'articolo 21 della l.r. 20/2001;
- d) il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 20/2001.

Art. 9

(Modifica della l.r. 28/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche), ~~dopo la parola: "valendosi" sono inserite le parole: "eventualmente anche".~~ **le parole: "valendosi dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 60/1997," sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi dell'ARPAM, ovvero di proprio personale o di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in ogni caso qualificato nei termini di legge,".**

Art. 10

(Modifiche della l.r. 34/2001)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

Art. 11*(Modifica della l.r. 9/2004)*

1. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), è sostituito dal seguente:

“12. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito.”.

Art. 12*(Modifica delle ll.rr. 6/2005 e 3/2014)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 19 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);
- b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”).

Art. 13*(Modifica della l.r. 26/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della “Giornata delle Marche”), le parole: “, d'intesa con la commissione consiliare competente,” sono soppresse.

Art. 14*(Modifiche della l.r. 36/2005)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli

Art. 11*(Modifica della l.r. 9/2004)*

Soppresso

Art. 12*(Modifica delle ll.rr. 6/2005 e 3/2014)*

Identico

Art. 13*(Modifica della l.r. 26/2005)*

Soppresso

Art. 14*(Modifiche della l.r. 36/2005)*

Identico

immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

Art. 15

(Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “, alberghi diffusi e residenze d'epoca” sono sostituite dalle parole: “e alberghi diffusi”.

Art. 14 bis *(Modifica della l.r. 5/2006)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è sostituito dal seguente:

“2. Le acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici regionali sono da considerarsi una risorsa ed una riserva da tutelare. La Regione individua in apposito elenco le acque da considerare riserve strategiche. L'utilizzo di ulteriori acque sotterranee profonde dai suddetti sistemi appenninici è consentito:

- a) per fronteggiare situazioni di emergenza e carenze idriche gravi per uso idropotabile, quando questa viene dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
- b) per soddisfare esigenze idropotabili, nelle more della redazione dell'elenco delle acque da considerare riserve strategiche, sulla base di specifiche indagini e studi finalizzati ad accertare che l'acqua da prelevare sia una risorsa rinnovabile, sia garantito l'obiettivo di qualità e quantità da mantenere o raggiungere nei corpi idrici sotterranei e superficiali e che sia escluso il danno ambientale.”.

2. Gli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 5/2006, come modificato dal comma 1 di questo articolo, devono essere inseriti nel programma degli interventi approvato alla data di entrata in vigore di questa legge dall'Assemblea d'Ambito di riferimento ed essere coerenti con gli altri piani e programmi previsti in materia dalle norme vigenti.

Art. 15

(Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 le parole: "e campeggi" sono sostituite dalle parole: ", campeggi e marina resort".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"6 bis. Sono marina resort gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato."

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "comma 4".

5. La rubrica dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: "Attività ricettive rurali. Residenze d'epoca".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, che offrono alloggio in camere o unità abitative."

7. L'articolo 34 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione. Bed & breakfast)

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione a carattere saltuario o continuativo (bed and breakfast o B&B) è effettuata in base alle seguenti tipologie:

- a) a conduzione familiare;
- b) in forma imprenditoriale.

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, lettera a), è svolta con carattere saltuario da chi fornisce alloggio e prima colazione nella casa in cui dimora, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto e per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. L'attività ricettiva di cui al comma 1, lettera b), è svolta in maniera continuativa da chi fornisce alloggio e prima colazione presso il proprio domicilio, in non più di quattro camere e otto posti letto.

4. Per entrambe le tipologie di cui al comma 1 i locali utilizzati devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale. L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per il titolare, l'obbligo di dimora o l'elezione di domicilio nel medesimo, ovvero in locali ubicati a non più di duecento metri di distanza, per i periodi di esercizio dell'attività.

5. Il servizio di prima colazione è assicurato

garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis."

2. Il comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco."

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 9/2006 è abrogata.

attraverso l'uso della cucina domestica, utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione, in misura non inferiore al settanta per cento. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L'attività ricettiva di cui al comma 1, lettera a), non costituisce attività di impresa e il suo esercizio è subordinato all'invio di una comunicazione di inizio attività al Comune in cui è sito l'immobile, con l'indicazione del periodo di non esercizio.

7. L'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 1, lettera b), è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune in cui è sito l'immobile e all'iscrizione nel registro delle imprese.

8. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

9. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, con modalità telematica, notizia della comunicazione o della SCIA pervenuta con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate dall'esercente.

10. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al comma 1.

11. E' istituito presso la Giunta regionale il registro dei B&B delle Marche. Con apposita deliberazione sono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del registro e per l'esercizio dell'attività, nonché le caratteristiche del marchio identificativo dell'ospitalità nei B&B.”.

8. Sono abrogati:

- a) il comma 5 bis dell'articolo 10 della l.r. 9/2006;
- b) l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”);
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 51 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”).

Art. 15 bis
(Modifica della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica agli atti di programmazione, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alle competenti commissioni consiliari le quali esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.”.

Art. 16
(Modifiche della l.r. 6/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), è inserito il seguente:

“2.1. La gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini spetta all'ente che gestisce la porzione di terraferma ai sensi dei commi 1 e 2. Nei restanti casi la competenza della gestione è della Provincia.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “quindici”.

3. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 la parola: “sessanta” è sostituita dalla parola: “trenta” e le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “entro tale termine”.

Art. 17
(Modifica della l.r. 18/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono aggiunte in fine le parole: “nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo Comune ovvero a decorrere dall'anno successivo all'incorporazione”.

Art. 16
(Modifiche della l.r. 6/2007)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. *Soppresso*

Art. 17
(Modifica della l.r. 18/2008)

Identico

Art. 17 bis
(Modifiche della l.r. 23/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale) è sostituito dal seguente:

“3. La carica di Autorità è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale, dalla quale possa derivare un conflitto di interessi con il medesimo incarico di Autorità.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita l'Autorità a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'Autorità è dichiarata decaduta dall'incarico con deliberazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.”.

Art. 18
(Modifiche della l.r. 30/2008)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Referenti economici)

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei rapporti internazionali del sistema regionale di cui all'articolo 2, la Regione individua, quali referenti economici, professionisti residenti nelle aree-Paese ritenute rilevanti allo scopo.

2. I referenti di cui al comma 1 svolgono a titolo gratuito attività di supporto alle politiche di internazionalizzazione della Regione.

3. La Giunta regionale determina i criteri per l'individuazione dei referenti e le modalità per la gestione dei rapporti con i medesimi.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 30/2008, dopo le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1,” sono inserite le parole: “e all'articolo 5 bis,”.

Art. 18
(Modifiche della l.r. 30/2008)

Identico

Art. 19*(Modifiche della l.r. 32/2008)*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, degli Ambiti territoriali sociali, dei soggetti istituzionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e di rappresentanti di soggetti qualificati del privato sociale muniti dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti locali assicurano la costituzione di un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale, entro il limite numerico fissato dalla normativa statale.”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 dopo le parole: “in convenzione” sono inserite le parole: “, di concerto, d'intesa o in forma consorziata”.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle parole: “15 per cento”.

5. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 32/2008, come modificato dal comma 12 dell'articolo 30 della l.r. 32/2014, le parole: “della Commissione assembleare competente e” sono soppresse.

6. I termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.

Art. 20*(Modifica della l.r. 6/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), le parole: “, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento” sono soppresse.

Art. 21*(Modifiche della l.r. 7/2009)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), la parola: “piano” è sostituita dalla parola: “programma”.

Art. 19*(Modifiche della l.r. 32/2008)***1. Soppresso**

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti locali assicurano la costituzione di **almeno** un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale, ~~entro il limite numerico fissato dalla normativa statale.”.~~

3. Identico**4. Identico****5. Soppresso****6. Identico****Art. 20***(Modifica della l.r. 6/2009)**Identico***Art. 21***(Modifiche della l.r. 7/2009)**Identico*

2. L'articolo 3 della l.r. 7/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Programma per le attività cinematografiche)

1. Il programma per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma di cui al comma 1 che determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Il programma, in particolare, contiene:

- a) il quadro conoscitivo, nonché l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) i criteri per la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
- c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;
- d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
- e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale.”.

Art. 22

(Modifiche della l.r. 11/2009)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è sostituita dalla seguente:

“f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2009 le parole: “, previo parere conforme della competente commissione assembleare,” sono soppresse.

Art. 22

(Modifiche della l.r. 11/2009)

1. *Identico*

2. *Soppresso*

Art. 23*(Modifica della l.r. 13/2009)*

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), è sostituito dal seguente:

“9. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.”.

Art. 24*(Modifica della l.r. 24/2009)*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserita la seguente:

“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all'articolo 5 volte al raggiungimento di una maggiore funzionalità, efficienza ed economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti;”.

Art. 25*(Modifiche della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 38 ter della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), introdotto dall'articolo 24 della l.r. 29/2014, è aggiunto il seguente:

“8 bis. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse il titolare ha diritto a ottenere un altro posteggio libero nell'area di mercato o, in mancanza, nell'ambito del territorio comunale e, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “, numero dei posteggi”.

3. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “che partecipano a ciascuna manifestazione” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 la parola: “itinerante” è sostituita dalle parole: “di commercio su aree pubbliche”.

5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:

Art. 23*(Modifica della l.r. 13/2009)*

Soppresso

Art. 24*(Modifica della l.r. 24/2009)*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserita la seguente:

“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all'articolo 5 ~~volte al~~ **raggiungimento di una maggiore funzionalità, efficienza ed economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti;**” **dirette al raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;**”.

Art. 25*(Modifiche della l.r. 27/2009)*

Soppresso

“d bis) se l'operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui al comma 1, lettera a), entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione;”.

6. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009 la parola: “automezzi” è sostituita dalle parole: “mezzi, a eccezione di quelli agricoli;”.

7. Al comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 27/2009 le parole: “, previo parere della competente Commissione assembleare,” sono soppresse.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”.

9. Sono abrogati:

- a) il comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009;
- b) il comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009.

Art. 26

(Modifica della l.r. 2/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), da ultimo sostituito dal comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 3/2015, è sostituito dal seguente:

“3. I proponenti devono attestare che la documentazione relativa alle proprietà interessate è conservata presso l'amministrazione proponente o, in alternativa, che si tratta di percorso già esistente e regolarmente utilizzato relativamente al quale non sussistono problematiche di pubblico interesse.”.

Art. 27

(Modifiche della l.r. 4/2010)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), già sostituita dall'articolo 1 della l.r. 5/2016, è sostituita dalla seguente:

“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con le modalità e le forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale sulla base dei principi di economicità e semplificazione delle procedure;”.

Art. 26

(Modifica della l.r. 2/2010)

Soppresso

Art. 27

(Modifiche della l.r. 4/2010)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), già sostituita dall'articolo 1 della l.r. 5/2016, è sostituita dalla seguente:

“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con le modalità e le forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale ~~sulla base dei~~ **mediante apposito regolamento, basato su** principi di economicità e semplificazione delle procedure, **volto a stabilire le modalità attuative e gestionali connesse all'istitu-**

Art. 28*(Modifiche della l.r. 3/2012)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA), introdotto dall'articolo 2 della l.r. 30/2012, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).”.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012 le parole: “e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono” sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L'avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato e presso il Dipartimento dell'ARPAM territorialmente competente. L'intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell'autorità competente.”.

zione, al riconoscimento, al funzionamento e alla diffusione degli ecomusei, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. L'elaborazione dei regolamenti dei singoli ecomusei avviene con il concorso di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;”.

Art. 28*(Modifiche della l.r. 3/2012)*

1. *Identico*

2. *Soppresso*

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L'avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 **e articolo 8, commi 3 e 4**, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato e, presso il Dipartimento dell'ARPAM territorialmente competente **e presso il Dipartimento di prevenzione dell'ASUR territorialmente competente**. L'intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio

4. Ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: "dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle parole: "dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso di cui al comma 2".

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2012 le parole: "ovvero dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA" sono soppresse.

6. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente: "c) copia dell'avviso pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 13, comma 1;"

7. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "trenta".

8. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 dopo le parole: "Il proponente" sono inserite le parole: ", contestualmente alla presentazione della domanda,".

9. L'articolo 14 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Conferenza di servizi)

1. L'autorità competente, entro dieci giorni dal termine della verifica di cui all'articolo 13, comma 5, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990.

2. I soggetti competenti in materia ambientale e le amministrazioni coinvolte, inclusi, se necessario, i gestori di beni o servizi pubblici, esprimono la propria posizione nell'ambito della conferen-

preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell'autorità competente. **Gli allegati cartografici sono forniti anche tramite file in formato shape (ESRI) con le informazioni relative alla proiezione e al sistema di riferimento utilizzato."**

4. *Identico*

4 bis. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: "entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso di cui al comma 2" e le parole: "presso gli uffici di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti; "presso gli uffici di cui al comma 2".

5. *Identico*

6. *Identico*

7. *Identico*

8. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni, la natura delle possibili decisioni."

9. *Soppresso*

za di cui al comma 1 mediante il rappresentante unico di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero ancora abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

3. All'esito dell'ultima riunione della conferenza di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14 quater della legge 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Alla determinazione motivata di conclusione della conferenza si applicano i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.”

10. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.”

11. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 la parola: “settantacinque” è sostituita dalla parola: “novanta”.

12. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o in caso di opere o interventi realizzati senza previa sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a VIA”.

13. Sono abrogati:

- a) il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 3/2012;
- b) la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012;
- c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012;
- d) il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012;
- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2012;

10. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.” **di presentazione della domanda di cui all'articolo 12.”.**

11. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: “settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 12”.

12. *Identico*

12 bis. La lettera i) del punto 7 dell'Allegato B2 alla l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“i) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.”.

12 ter. Dopo la lettera f) dell'Allegato A1 alla l.r. 3/2012 è inserita la seguente:

“f bis. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20.000 metri cubi.”.

13. Sono abrogati:

- a) il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 3/2012;
- b) ~~la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012;~~
- c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012;
- d) il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012;
- e) ~~i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2012;~~

f) l'articolo 18 della l.r. 3/2012.

Art. 29

(Modifica della l.r. 44/2013)

1. L'articolo 38 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013), è abrogato.

Art. 30

(Modifica della l.r. 1/2014)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), già sostituita dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/2014, è sostituita dalla seguente:

“a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di polizia locale in qualità di presidente o suo delegato;”.

Art. 31

(Modifiche della l.r. 32/2014)

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), è sostituito dal seguente:

“6. I componenti delle Consulte operano a titolo gratuito.”.

f) l'articolo 18 della l.r. 3/2012;

f bis) la lettera h) del punto 2 dell'Allegato B1 alla l.r. 3/2012;

f ter) la lettera n) dell'Allegato A1 alla l.r. 3/2012.

Art. 28 bis

(Modifica della l.r. 13/2013)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) dopo le parole “non superiore a diecimila abitanti” è aggiunto infine il seguente periodo: “ e, se lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibile. La stessa facoltà è prevista per il Presidente dell'Assemblea regionale del consorzio nominato ai sensi dello statuto dell'ente”.

Art. 29

(Modifica della l.r. 44/2013)

Identico

Art. 30

(Modifica della l.r. 1/2014)

Identico

Art. 31

(Modifiche della l.r. 32/2014)

1. *Soppresso*

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 32/2014 le parole: "pari ad almeno il 5 per cento" sono soppresse.

Art. 32
(Modifiche della l.r. 3/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l'abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)."

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e degli eventuali allegati".

3. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2015 le parole: "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 gli enti" sono sostituite dalle parole: "I soggetti".

4. L'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)

1. Qualora non diversamente individuati in atti normativi o amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni."

Art. 33
(Modifica della l.r. 4/2015)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), è inserita la seguente:

"a bis) autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006;"

2. *Identico*

Art. 32
(Modifiche della l.r. 3/2015)

Identico

Art. 33
(Modifica della l.r. 4/2015)

Identico

Art. 34*(Modifica della l.r. 21/2015)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)" e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 "Assestamento del bilancio 2014"), è abrogato.

Art. 33 bis*(Modifiche della l.r. 14/2015)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 2015, n.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche) le parole: "e fino ad un massimo di quindici l'anno" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r 14/2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono fuori dalla Regione o in un comune che dista oltre cento chilometri da Ancona spetta altresì, per ciascun accesso agli uffici regionali, il rimborso delle spese di alloggio in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell'Assemblea legislativa, entro i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 35 bis."

Art. 34*(Modifica della l.r. 21/2015)*

Identico

Art. 34 bis*(Utilizzo del Palazzo delle Marche)*

1. La Giunta regionale può concedere in comodato gratuito ai soggetti ai quali la Regione aderisce o partecipa, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, spazi dell'immobile, di proprietà della stessa Regione, sito ad Ancona e denominato "Palazzo delle Marche".

Art. 34 ter*(Personale dei gruppi consiliari)*

1. Agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti per le esigenze dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

2. Fermo restando il limite di spesa stabilito dall'articolo 4 della legge regionale

Art. 35*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), il compenso omnicomprensivo che spetta al personale esterno con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale in misura non superiore, su base mensile, al trattamento economico omnicomprensivo del personale dipendente di categoria D3 assegnato agli stessi gruppi.

3. Alla spesa di funzionamento dei gruppi consiliari, compresa quella relativa agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 35*(Invarianza finanziaria)*

Soppresso

Art. 35 bis*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 bis, fino ad massimo di euro 12.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l'aumento della disponibilità della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del Bilancio di previsione 2017/2019.

2. A decorrere dall'anno 2019 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 bis, fino ad massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede con l'aumento della dispo-

Art. 36
(Norme finali)

1. Al personale in servizio di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010).

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);
- b) 22 aprile 1987, n. 20 (Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica");
- c) 20 aprile 1989, n. 5 (Norme di Attuazione della Legge 1° marzo 1986, n. 64 "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno");
- d) 1 agosto 1989, n. 20 (Costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
- e) 26 aprile 1990, n. 43 (Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri");
- f) 9 settembre 1993, n. 25 (Finanziamento del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione);
- g) 3 gennaio 1994, n. 1 (Rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
- h) 21 dicembre 1994, n. 46 (Modificazioni alla

nibilità della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" e corrispondente riduzione della disponibilità della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del Bilancio di previsione 2017/2019.

4. A decorrere dall'anno 2019 le spese del comma 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito dell'autorizzazione di spesa della l.r. 14/2015.

Art. 36
(Norme finali)

1. *Soppresso*

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- f bis) 26 aprile 1990, n. 33 (Conservazione e ripristino del patrimonio edilizio rurale);**
- g) *identica*
- h) *identica*

- L.R. 3 gennaio 1994, n. 1 inerente rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine);
- i) 12 aprile 1995, n. 47 (Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93);
- l) 2 settembre 1996, n. 39 (Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi;
- m) 27 luglio 1998, n. 22 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato);
- n) 5 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 22: "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato");
- o) 25 giugno 2013, n. 14 (Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche).
- 3.** E' altresì abrogato l'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).
- i) *identica*
- l) *identica*
- I bis) 20 gennaio 1997, n. 11 (Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici);**
- m) *soppressa*
- n) *soppressa*
- o) *identica*
- 3. Identico**